CAMERA DEI DEPUTATI N. 3744

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSATO, DI BIAGIO, ANTONIONE, COMPAGNON, MARAN, STRIZZOLO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008

Presentata il 6 ottobre 2010

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca norme per l'autorizzazione della ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto il 16 ottobre 2008.

Sembra a molti scontata l'importanza politica e strategica che hanno, per il nostro Paese, le relazioni con la Croazia, Paese con il quale condividiamo centinaia di chilometri di confine marittimo e con la cultura del quale siamo da sempre in contatto; sorprende, pertanto, che i contenuti di questo importante Accordo non siano stati ancora sottoposti al voto del Parlamento. Nel chiedere il vostro voto, ricordiamo per sommi capi il significato che può avere,

per l'Italia e per l'Europa, intrattenere con la Croazia relazioni proficue.

Per la sua posizione geografica e in seguito alla sue vicende storiche remote e più recenti, il Paese funge da cerniera tra l'Europa occidentale e quella sudorientale: è affacciata sull'Adriatico, è di tradizione cattolica e da sempre in contatto con la civiltà latina, ma al tempo stesso confina con la Serbia ortodossa, contro cui ha combattuto una sanguinosa guerra conclusa soltanto quindici anni fa. La Croazia gioca oggi un ruolo strategico sullo scacchiere balcanico, e dalla sua piena integrazione in Europa possono discendere sicuri benefici per l'intera area, valutando la sua veloce conquista di una piena democrazia. Croazia e Serbia, che nel 1995 partivano

da un piano di sostanziale parità, si trovano ora su due livelli qualitativamente diversi: la prima a un passo dall'adesione all'Unione europea (ha presentato domanda d'ammissione il 21 febbraio 2003 e dal 20 aprile dell'anno successivo è considerata ufficialmente candidata), e già inserita nell'Alleanza atlantica (l'Italia ne ha ratificato il protocollo di adesione il 30 dicembre 2008, appena due settimane dopo la firma del Protocollo, ai sensi della legge n. 220 del 2008); la seconda ancora piuttosto emarginata, benché abbia concluso con l'Unione europea, nell'aprile 2008, l'Accordo di stabilizzazione e di associazione, ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 151 del 2010.

Un grosso passo avanti a prova della volontà croata di collaborazione, è l'aver accettato l'arbitrato internazionale per la definizione del tracciato confinario con la Slovenia, qua e là ancora contestato. Quest'atto, non scontato, dimostra la fiducia nelle istituzioni comuni europee in cui anche l'Italia si riconosce.

Ciò premesso, crediamo utile richiamare all'attenzione le relazioni bilaterali intrattenute dal nostro Paese con la Croazia: relazioni che precedono quelle diplomatiche, ma che affondano le radici nella storia, da Roma a Bisanzio e a Venezia, senza dimenticare il ruolo dell'impero d'Asburgo, succeduto alla Serenissima dal 1797 al 1918. La compenetrazione fra i nostri popoli è testimoniata ancor oggi dal permanere di una nostra vivace minoranza nazionale, soprattutto in Istria e a Fiume (sede delle sue maggiori istituzioni), cresciuta in numero e per iniziative culturali, negli ultimi anni, e dal secolare insediamento di croati nel Molise, che la nostra Repubblica riconosce e tutela nei comuni di Montemitro, San Felice del Molise e Acquaviva Collecroce, considerandolo di rilevante valore etno-antropologico. Ricordiamo anche la storica comunità croata di Trieste, che ha contribuito non poco allo sviluppo economico e sociale della città.

Si coglie con chiarezza l'intensità dei rapporti diplomatici già dal numero delle rappresentanze nei rispettivi Paesi: l'Italia ha in Croazia - oltre all'ambasciata di Zagabria – un consolato generale a Fiume, un consolato a Spalato e tre consolati onorari a Ragusa, Pola e Buie; la Croazia è presente nel nostro Paese con l'ambasciata a Roma, con due consolati generali a Milano e a Trieste, con un consolato a Montemitro (Campobasso) e con consolati onorari a Napoli, Padova, Bari e Firenze. Allo scambio diplomatico si aggiungono le qualificate collaborazioni avviate nell'ambito dell'Intesa centro-europea, dell'Iniziativa adriatico-ionica, della Quadrilaterale e dell'università virtuale UniAdrion. Quanto all'Iniziativa-adriatico-ionica. a essa è stato dato un nuovo impulso proprio negli ultimi mesi, nei campi del trasporto marittimo (tavola rotonda a Trieste nell'aprile 2010) e della cooperazione culturale, turistica e universitaria, temi le cui conclusioni sono state presentate ad Ancona nello stesso mese di aprile, coronando degnamente l'anno della presidenza italiana concluso nel maggio scorso. È evidente l'interesse del nostro Paese al progredire di questa cooperazione, interesse dimostrato fin dalla proposta di apertura del tavolo, avanzata dal nostro Governo al vertice dell'Unione europea di Tampere nel 1999 con il dichiarato intento di pacificare la ex Jugoslavia e di avviare con i suoi successori buone relazioni economiche e politiche. D'altronde l'attenzione dell'Italia per quell'area è provata anche dal fatto che il nostro Paese firmò già nel 1960 un Accordo culturale con la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, ratificato ai sensi della legge n. 1865 del 1962. Quest'ultimo Accordo è tuttora in vigore, sebbene sia stato firmato un Protocollo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione con la Croazia nel 2003: verrebbe a decadere con la ratifica del testo che oggi si presenta, ai sensi dell'articolo 13.

Di seguito si illustrano, per sommi capi, il contenuto dei quindici articoli di cui si compone il testo dell'Accordo. L'articolo 1 pone una premessa importante: contiene il richiamo al rispetto dei diritti umani e l'esplicito riferimento all'Unione europea,

chiaro segno della volontà politica dell'Italia di favorire l'adesione della Croazia.

All'articolo 2 sono invece indicati gli specifici campi della collaborazione, campi che, come i colleghi avranno modo di verificare, in molti casi qualificano l'Italia stessa agli occhi del mondo. Si tratta infatti, tra l'altro, di archeologia, conservazione, restauro, editoria e cooperazione in campo bibliotecario, librario e archivistico. L'Italia presenta vere e proprie eccellenze, universalmente note, in molti di questi settori e il presente Accordo costituisce una preziosa opportunità di valorizzazione delle sue indiscusse competenze, tanto più che sul suolo croato sono presenti tracce profonde della cultura latina e veneziana.

L'articolo 3 si riferisce al campo dell'istruzione, favorendo gli scambi di docenti e di studenti di ogni ordine e grado
e incentivando lo studio delle due lingue.
Essendo la Croazia una nazione giovane,
che guarda al futuro con fiducia, un più
stretto rapporto con le sue strutture formative, attraverso lo scambio tra studenti,
ricercatori, studiosi e docenti, incentiverà
la mobilità e gioverà senz'altro anche al
nostro Paese. Alle politiche giovanili fa
riferimento specifico anche l'articolo 9
dell'Accordo, citando in particolare la col-

laborazione in campo sportivo, settore nel quale l'Italia ottiene buoni e ottimi risultati a livello internazionale, che potrebbero tuttavia essere migliorati con una più ampia diffusione delle discipline sportive in ambito scolastico, come avviene in molti altri Paesi europei; l'Italia, in questo settore, potrebbe trovare nella Croazia un interlocutore valido.

L'entrata in vigore dell'Accordo è auspicabile anche dalla lettura degli articoli 4, 5, 7 e 8 che si riferiscono alla collaborazione culturale e artistica, al contrasto del traffico illecito di beni culturali, ai diritti d'autore e alla rete degli istituti di cultura (l'articolo 8 menziona anche i comitati della società « Dante Alighieri »): si presenta all'Italia uno strumento a garanzia e a difesa dei suoi interessi su tali fronti, sui quali troppo spesso non si sono trovati mezzi sufficienti.

Concludiamo segnalando che l'Accordo, dalla data della sua entrata in vigore, avrà durata illimitata, anche se potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna delle Parti contraenti.

Tutto ciò premesso, si confida nel voto favorevole di questa Assemblea alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E D'ISTRUZIONE

Il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

DESIDEROSI di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

ANIMATI dal mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura, dell'istruzione e dello sport;

INTENZIONATI ad incoraggiare la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e di sport anche nell'ambito dell'UNESCO, e, a livello bilaterale, tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli croato e italiano;

CONVINTI altresì che, agevolando le relazioni culturali con le minoranze dall'una e dall'altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato;

ANIMATI dal reciproco desiderio di valorizzare il patrimonio culturale ed artistico dei due Paesi mediante la realizzazione di apposite iniziative che permettano la più diffusa fruizione dei beni artistici, culturali ed ambientali di ambo le Parti Contraenti;

DESIDEROSI di contribuire con ciò allo sviluppo della minoranza croata nella Repubblica Italiana e della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati, anche mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, Regioni ed Amministrazioni locali delle Parti Contraenti, con particolare riguardo alle forme di cooperazione interregionale già in essere nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea, dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, della Quadrilaterale e dell'Università virtuale Uniadrion;

TENUTO CONTO dell'accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Le Parti Contraenti favoriranno programmi ed attività comuni atti a sviluppare la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport, nonché ad incentivare le collaborazioni nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, anche al fine di promuovere la salvaguardia dei diritti umani.

Articolo 2

Settori di competenza

Le Parti Contraenti favoriranno particolarmente:

la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione e dello sport;

la collaborazione nei settori dell'archeologia, della conservazione e del restauro;

la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;

la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte Contraente;

gli scambi di artisti, esperti, docenti universitari e studenti;

la cooperazione tra istituti culturali, centri di ricerca, istituzioni di livello universitario e di alta formazione e scuole delle Parti Contraenti;

i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Articolo 3

Istruzione

Le Parti Contraenti sosterranno la collaborazione nel settore dell'istruzione, dedicando particolare attenzione alla conservazione dell'identità linguistica degli appartenenti alla minoranza croata nella Repubblica Italiana e della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia.

Le Parti Contraenti, nel campo dell'istruzione, promuoveranno una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi, da attuare attraverso:

- lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte Contraente nelle proprie istituzioni di livello universitario e di alta formazione, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze croata nella Repubblica Italiana e italiana nella Repubblica di Croazia;
- 2. la collaborazione in materia di formazione di docenti che insegnano la lingua dell'altra Parte Contraente;
- 3. gli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento della lingua delle Parti Contraenti;
- 4. la cooperazione in materia di metodi didattici;
- 5. la concessione, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto del principio della reciprocità, di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post-universitari;
- 6. l'incoraggiamento degli scambi e dei contatti diretti tra istituti scolastici, nonché la collaborazione diretta tra le rispettive istituzioni di livello universitario e di alta formazione, attraverso l'intensificazione di progetti comuni volti a sostenere la mobilità e la partecipazione ai programmi europei di cooperazione nel campo dell'alta formazione.

Articolo 4

Collaborazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno in particolare modo:

 l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;

- l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;
- la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane e sociali;
- la collaborazione nelle analisi dei testi di storia e geografia, anche favorendo apposite riunioni di esperti dei due Paesi.

Articolo 5

Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione in tutte le possibili azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale e demoetnoantropologico, azioni finalizzate in particolare alla prevenzione delle attività criminali nel commercio illecito di cui sopra.

Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali e della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 6

Patrimonio culturale

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di tutela, restauro, conoscenza e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, ivi incluse l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea.

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni ed esperti in questi settori e nel settore archeologico.

Ciascuna Parte Contraente, in accordo con le rispettive legislazioni, consentirà ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei.

Verranno altresì incoraggiate le missioni archeologiche, frutto della collaborazione bilaterale, di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.

Ciascuno delle Parti Contraenti, in accordo con le rispettive legislazioni, consentirà l'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i relativi documenti.

Articolo 7

Diritti d'autore

Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca in materia di tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti.

Articolo 8

Istituti di Cultura

Le Parti Contraenti, d'intesa e nei limiti delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività delle istituzioni culturali in particolare degli Istituti di Cultura presenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Croazia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali quali i Comitati della Dante Alighieri, favorendone il funzionamento, in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 9

Collaborazione nell'ambito dello sport e politiche giovanili

Le Parti Contraenti favoriranno e svilupperanno la reciproca collaborazione nell'ambito dello sport e dell'educazione fisica fra le competenti organizzazioni e istituzioni sportive; incoraggeranno altresì la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali ed Organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili.

Articolo 10

Diritti Umani

Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione.

Articolo 11

Collaborazione con Enti territoriali e Regioni

Le Parti Contraenti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni ed Enti territoriali nei settori di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente Accordo.

Articolo 12

Commissione Mista

Per l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista per la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e dello sport, qui di seguito denominata "Commissione".

La Commissione elaborerà Programmi Esecutivi pluriennali, tratterà tutte le tematiche di collaborazione nell'ambito della cultura, dell'istruzione e dello sport tra le Parti Contraenti e regolerà eventuali divergenze sull'interpretazione e applicazione del presente Accordo. La Commissione si riunirà alternativamente nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica Italiana in date da concordare attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa di essere in vigore l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e il Governo della Repubblica Italiana concluso a Roma il giorno 3 dicembre 1960.

Articolo 14

Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti, entreranno in vigore con le procedure di cui al primo paragrafo del precedente articolo 13.

Articolo 15

Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica scritta, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione di tale notifica.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti Contraenti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a (...) il (...), in due originali, in lingua croata e in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

ŝ

VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE I OBRAZOVANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Talijanske Republike, u daljnjem tekstu "ugovorne stranke",

U ŽELJI za razvijanjem i jačanjem prijateljskih veza između dviju država;

POTAKNUTE zajedničkom željom za promicanjem suradnje između svojih država, u području kulture, obrazovanja i športa;

S NAMJĘROM poticanja suradnje u području kulture, obrazovanja i športa, također u okviru UNESCO+a, te na bilateralnoj razini između nacionalnih povjerenstava za UNESCO dviju država;

UVJERENE da razmjena i suradnja na gore navedenim područjima doprinose boljem međusobnom upoznavanju i razumljevanju između hrvatskog i talijanskog naroda;

UVJERENE također da se, poticanjem kulturnih veza s manjinama s jedne i druge strane državne granice, mogu cijačati dobrosusjedski odnosi;

POTAKNUTE uzajamnom željom za vrednovanjem kulturne i umjetničke baštine dviju država, putem ostvarenja posebnih inicijativa koje će omogućiti najšire korištenje umjetničkih, kulturnih i prirodnih dobara obiju ugovornih stranaka;

U ŽELJI da se time pridonese razvoju hrvatske manjine u Talijanskoj Republici i talijanske manjine u Republici Hrvatskoj:

UVJERENE također da se navedena razmjena i suradnja može dalje razvijati, također putem sporazuma izmeću ministarstava, kulturnih, obrazovnih i znanstvenih ustanova, regija i lokalne uprave ugovomih stranaka, s posebnim osvrtom na već postojeću međuregionalnu suradnju u okviru Stednjoeuropske inicijative, Jadransko-Jonske inicijative, Kvadrilaterale i Virtualnog sveučilišta UniAdrion.

IMAJUĆI U VIDU Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, potpisan u Zagrebu 5. studenog 1996;

sporazumjele su se kako slijedi.

Članak 1. Ciljevi

Ugovorne stranke će podupirati zajedničke programe i aktivnosti, u cilju razvijanja suradnje u području kulture, obrazovanja i športa, te poticanja suradnje u okviru programa Europske unije, također zbog promicanja zaštite ljudskih prava.

Članak 2. Područja nadležnosti

Ugovornelstranke će posebice poduplrati:

- 1. suradnju u područiima kulture, obrazovanja i športa;
- suradnju u područjima arheologije, konzervatorstva i restauracije;
- suradnju u području knjižničarstva, knjižarstva i arhivistike;
- suradnju u području izdavaštva, te će poseblce poticati prevođenje i objavljivanje književnih djela druge ugovorne stranke;
- 5. razmjenu umjetnika, stručnjaka, sveučilišnih nastavnika i studenata;
- 6. suradnju između kulturnih ustanova, istraživačkih centare, visokih učilišta te škola ugovornih stranaka:
- kontakte između televizijskih radiofonskih kuća dviju zemalja.

Članak 3. Obrazovanje

Ugovorne stranke će podržavati suradnju u području obrazovanja, posvećujući posebnu pozomost očuvanju jezičnog identiteta pripadnika hrvatske manjine u Talijanskoj Republici i talijanske manjine u Republici Hrvatskoj.

U području obrazovanja, ugovorne stranke će promicati bolje razumijevanje i dublje poznavanje svojih umjetnosti, kulture i kulturne baštine, što će se ostvariti putem:

- razvoja učenja i nastave jezika i kulture druge ugovome stranke na vlastitim visokim učilištima, kao i školama svih vrsta i stupnjeva, s posebnim osvrtom na područja gdje žive hrvatska manjina u Talijanskoj Republici i talijanska manjina u Republici Hrvatskoj;
- 2. suradnje u području izobrazbe nastavnika koji podučavaju jezik druge ugovorne stranke;
- razmjene znanstvenih i pedagoških informacija i publikacija iz područja nastave jezika ugovornih stranaka;
- suradnje u području didaktike;
- odobravanja stipendija studentima i upisanima na poslijediplomski sveučilišni studij te polaznicima poslijediplomskog specijalističkog studija, sukladno vlastitim financijskim mogućnostima i poštujući načelo uzajamnosti;
- poticanja rezmjene i izravnih kontakata između školskih ustanova kao i izravne suradnje između visokih učilišta putem jačanja zajedničkih projekata koji će podržavati mobilnost i sudjellovanje u europskim programima suradnje u području visokog obrazovanja.

Članak 4. Kulturna i umietnička suradnja

Ugovorne stranke če podupirati suradnju u području kulturne i umjetničke razmjene s ciljem boljeg međusobnog upoznavanja i približavanja dviju država. One će, s tim ciljem, posebice promicati:

- organizaciju kulturnih i umjetničkih manifestacija, te izravnu suradnju između ustanova, organizacija i udruga u sljedećim područjima: književnost, likovna umjetnost, arhitektura, arheologija, scenska umjetnost, glazba, ples, kazelište, folklor i tradicijska umjetnost, film, audjovizualna ostvarenja, televizija, radio i druga područja kulture;
- organizaciju susreta, simpozija, zajedničkih radionica i festivala na raznim područjima umjetnosti;
- prevođenje i objavljivanje književnih i znanstvenih djela, posebica na humanističkom i društvenom području;
- suradnju u izradl analiza povijesnih i zemljopisnih tekstova, također podupiranjem posebnih sastanaka stručnjaka dviju država.

Članak 5. Suradnja u sprječavanju nezakonitog prometa kulturnim dobrima

Ugovorne stranke se obvezuju ostvarivati usku suradnju u svim mogućim djelovanjima sprječavanja i suzbijanja nezakonite trgovine umjetničkim djelima, arheološkim nalazima, dokumentima i drugim predmetima od povijesnog, kulturnog, te demografskog, etnološkog i antropološkog interesa, kao i u djelovanjima koja prije svega imaju za cilj sprječavanje kriminalnih aktivnosti u gore navedenoj nezakonitej trgovini.

Ugovorne stranke će djelovati u skladu s odnosnim nacionalnim zakonodavstvom, uz poštivanje obveza iz UNESCO-ve Konvencije o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa įviasništva kulturnih dobara iz 1970. i UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima iz 1995.

Ugovorne stranke također se obvezuju da će surađivati u području zaštite podvodne kulturne baštine, sukladno odnosnom zakonodavstvu koje uređuje podvodnu arheologiju, vodeći računa o načelima UNESCO-ve Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001.

Članak 6. Kulturna baština

Ugovorne stranke će poticati suradnju u području zaštite, restauriranja, upoznavanja i promidžbe kulturne i prirodne baštine, uključujući arhitekturu, urbanizam i suvremenu umjetnost.

Ugovorne stranke će, u skladu s odnosnim zakonodavstvom, podupirati suradnju između svojih arhiva, knjižnica i muzeja dviju država, putem razmjene materijala, informacija i stručnjaka iz tih područja i područja arheologije.

Svaka ugovoma stranka će, u skladu s odnosnim zakonodavstvom, omogućiti istraživačima druge ugovome stranke istraživanje u kulturnim i znanstvenim institutima, knjižnicama, arhivima i muzejima.

Također će se poticati arheološke misije, plod bilateralne suradnje, jedne od dviju država koje djeluju na državnom području druge države.

Svaka ugovorna stranka će, u skladu s odnosnim zakonodavstvima, omogućiti pristup povijesnim materijalima druge države, te dopustiti prepisivanje, reproduciranje i mikrofilmiranje odgovarajućih dokumenata.

Članak 7. Autorska prava

Ugovorne stranke se obvezuju da će se uzajamno pomagati u području zaštite autorskih i srodnih prava, uspostavljanjem suradnje između odgovarajućih nadležnih državnih tijela.

Članak 8. Instituti za kulturu

Ugovorne stranke će sporazumno i u okviru vlastitih raspoloživih sredstava, podržavati djelatnost kulturnih ustanova, posebice postojećih instituta za kulturu u Republici Hrvatskoj i Talijanskoj Republici i onih koji će se možebitno otvoriti, te kulturnih udruga, poput Društava Dante Alighieri podupiranjem njihova djelovanja u skladu s važećim zakonodavstvom države u kojoj djeluju.

Članak 9. Suradnja u području športa i politika mladeži

Ugovorne stranke će poticati i razvijati međusobnu suradnju u području športa i tjelesnog odgoja između nadležnih športskih organizacija i institucija; poticat će također suradnju između vladinih institucija, lokalne uprave i nevladinih organizacija u području razmjene mladeži.

Članak 10. Ljudska prava

Ugovorne stranke se obvezuju da će poticati aktivnosti u području ljudskih prava, posebno protiv rasizma, nesnošljivosti i drugih oblika diskrimlnacije.

Članak 11. Suradnja s teritorijalnim javnim ustanovama i regijama

Ugovorne stranke če podupirati razmjenu i suradnju između regija i teritorijalnih ustanova, na područjima navedenim u člancima 3., 4., 5., 9. i 10. ovog Ugovora.

Članak 12. Mješovito povjerenstvo

U cilju provedbe ovog Ugovora, ugovorne stranke će osnovati Mješovito povjerenstvo za suradnju u području kulture, obrazovanja i športa, u nastavku; "Povjerenstvo".

Povjerenstvo će pripremati višegodišnje provedbene programe, bavit će se svim pitanjima suradnje u području kulture, obrazovanja i športa između ugovornih stranaka, te će riješiti možebitna neslaganja u turnačenju i primjeni ovog Ugovora. Povjerenstvo će se sastajati naizmjence u Republici Hrvatskoj i u Talijanskoj Republici, a datumi sastanaka će se dogovoriti diplomatskim putem.

Članak 13. Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke mjeđusobno službeno izvješćuju o okončanju unutarnjih postupaka predviđenih u tu svrhu.

Datumom stupanja na snagu ovog Ugovora, prestaje biti na snazi Kultumi sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Talijanske Republike, sklopljen u Rimu 3. prosinca 1960.

Članak 14. Izmjene i dopune

Ovaj Ugovor može biti izmljenjen i dopunjen u svakom trenutku. Izmjene i dopune ovog Ugovora, dogovorene između ugovornih stranaka, stupit će na snagu sukladno postupcima iz prvog stavka prethodnog članka 13.

Članak 15. Trajanje i valjanost

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može ga u svakom trenutku otkazati, putem pisane obavijesti, a u tom slučaju otkaz stupa na snagu šest (6) mjeseci od datuma primitka takve obavijesti.

U slučajuj otkaza ovog Ugovora, svi programi koji su započeti i nisu dovršeni nastavit će se do njihova dovršenja, osim u slučaju drugačije odluke obiju ugovornih stranaka.

U potvrdu navedenog, niže potpisani predstavnici, propiano ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

| Sastavljeno | u | Zagabria | dana | 16 ottobre 2008 | 7 8 | dva | izvornika. | Ba |
|-------------|----|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|---|----|
| hrvatskom i | na | talijanskom jeziku, pri čem | nu su c | ba teksta lednako vierodostojo | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

V KADU TALIJANSKE REPUBLIKE